

**RIDUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA <sup>2</sup>**

<b>INTERVENTO</b>	<b>RIDUZIONE</b>	<b>PROPORZIONALITÀ</b>
Interventi che attengono al risparmio delle risorse idriche e alla riduzione della portata delle acque meteoriche da allontanarsi tramite condotte e canali (es: la realizzazione di una vasca-serbatoio per il recupero e riutilizzo dell'acqua piovana)	L'ammontare del valore delle opere eseguite, valutato sulla base di un prezziario adottato dal Comune, verrà scomputato fino alla concorrenza dell'importo degli oneri dovuti (art. 13 del D.P.G.R. n. 0139/Pres./97).	

**RIDUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA <sup>2</sup>**

<b>INTERVENTO</b>	<b>RIDUZIONE</b>	<b>PROPORZIONALITÀ</b>
Tetto in legno	Max 20% (*)	sup. copertura legno/sup. copertura totale
Tetto in legno ventilato	Max 60% (*)	sup. copertura legno ventilata / sup. copertura totale
Aree verdi prive di pavimentazione	Max 40%	un punto percentuale di riduzione degli oneri per ogni punto percentuale di riduzione dell'area coperta rispetto all'area massima copribile

**RIDUZIONE ONERI COMMISURATI AL COSTO DI COSTRUZIONE <sup>2</sup>**

<b>INTERVENTO</b>	<b>RIDUZIONE</b>		<b>PROPORZIONALITÀ</b>
	P 4 unità imm.	> 4 unità imm.	
Impianto centralizzato con contabilizzazione separata per unità immobiliare	---	40% (*)	
Impianto centralizzato a più caldaie	---	10%	
Caldaia a condensazione con pannelli radianti	20%	---	superficie riscaldata da pannelli radianti / superficie totale
Caldaia centralizzata a condensazione con pannelli radianti con contabilizzazione separata	---	50% (*)	superficie riscaldata da pannelli radianti / superficie totale
Collettori solari per acqua calda sanitaria	80%	40%	superficie installata / superficie ottimizzata (**)

(\*) non cumulabili

(\*\*) 1,2 mq. di collettore / abitante alloggio

**Nota 1:** per le destinazioni d'uso diverse dalla residenziale per "unità immobiliare" si intende un volume di 250 mc.

**Nota 2:** le riduzioni sopracitate si calcolano rispetto all'aumento degli oneri applicata dalla data del 18.06.04 e non sull'intero importo degli oneri di urbanizzazione e di quelli commisurati al costo di costruzione (art. 5 del regolamento).